

DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014
414/2014/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI PER INDICI AI FINI DELLA VERIFICA DEGLI
SCOSTAMENTI TRA VIR E RAB

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 7 agosto 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante

“Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee Guida 7 Aprile 2014);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 5/2014/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, come approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS;
- il documento per la consultazione 17 aprile 2014, 178/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 77/2012/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 5/2014/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, ivi incluse le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 93/2014/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13, integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS;
- con la medesima deliberazione 93/2014/R/GAS, l'Autorità ha fatto confluire nel procedimento di cui al punto precedente le attività connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16, e di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 145/13;
- parallelamente a tali procedimenti, con la deliberazione 44/2012/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019, con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali, rinviando a un successivo provvedimento l'adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito;
- con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas da applicare con riferimento alle gestioni per ambito nel quarto periodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale e in particolare ha provveduto a disciplinare:
 - gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13;

- le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- nella medesima deliberazione 310/2014/R/GAS, l'Autorità ha previsto che, ai fini delle verifiche, siano resi disponibili i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) la certificazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014, dove previsto;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
- in relazione alle procedura di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, l'Autorità ha previsto che la verifica sia condotta secondo una logica multi-stadio, articolata come segue:
 - verifica formale della documentazione;
 - *test* parametrico di coerenza del VIR;
 - riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento VIR-RAB;
 - analisi per indici;
 - verifica applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - esame delle giustificazioni riportate dagli Enti locali concedenti;
- in particolare, l'Autorità ha previsto di procedere all'analisi per indici per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del *test* parametrico di cui all'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS e a seguito del riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento VIR-RAB, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15 della medesima deliberazione;
- in relazione all'effettuazione dell'analisi per indici, l'Autorità ha ritenuto opportuno fare riferimento agli indici individuati nella Tabella 18 delle Linee Guida 7 aprile 2014, in quanto le medesime Linee Guida hanno identificato le verifiche dei dati di *input* più importanti, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse complessive da parte di Enti locali e imprese distributrici, e, in particolare, a:
 - a) costo medio costruzione condotte (euro/m);
 - b) costo medio impianto derivazione d'utenza (euro/impianto);

- c) costo medio impianto derivazione d'utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);
- d) costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione relativa a impianti di derivazione d'utenza interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- e) costo per rinterrati e rinfianco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione di impianto di derivazione d'utenza interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- f) ripristino *binder* (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione di impianto di derivazione d'utenza interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- g) ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione di impianto di derivazione d'utenza interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- nella deliberazione 310/2014/R/GAS l'Autorità ha previsto che con successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 luglio 2014, sarebbero stati determinati i valori di riferimento per l'effettuazione dell'analisi per indici, tenendo conto, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014, per gli indicatori a), b) e c) di cui al punto precedente, della composizione per sezione scavo tipo e tipologia posa di condotte, come individuate nelle Linee Guida 7 aprile 2014, e, per gli indicatori d), e), f) e g) del punto precedente, delle differenziazioni dei prezziari.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 17, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, di aver applicato le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- il Capitolo 6 delle Linee Guida 7 aprile 2014 descrive i principi generali per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo;
- il Capitolo 7 delle Linee Guida 7 aprile 2014 illustra il trattamento delle spese generali e oneri di sicurezza, precisando, in particolare quanto segue:
 - i prezziari delle CCIAA provinciali sui lavori edili e delle Regioni/Province autonome sui lavori pubblici, hanno, in genere, lo scopo di essere utilizzati come riferimento per gare di appalto da privati o dalla Pubblica amministrazione;
 - le valorizzazioni sono effettuate in generale in base ai prezziari di riferimento delle condotte e delle derivazioni di utenza; in ogni caso sono

- incluse spese generali in misura pari al 13% e i valori sono considerati al netto dell'utile di impresa;
- le valorizzazioni in base ai prezzi di riferimento delle condotte e delle derivazioni di utenza, incluse le spese generali e al netto dell'utile di impresa, e in conformità con le metodologie descritte, rispettivamente, nei capitoli 8 e 9 delle medesime Linee Guida 7 aprile 2014, sono incrementate dell'1,8% per oneri di sicurezza aggiuntiva, anche se espressamente non indicato nell'articolo 5 del decreto 226/11;
 - nessun incremento per oneri di sicurezza aggiuntiva si applica alle valorizzazioni di impianti primari (in quanto in questo caso i prezzi contenuti nelle Linee Guida 7 aprile 2014, derivati dai contratti di imprese di distribuzione, già includono gli oneri di sicurezza aggiuntiva), di impianti secondari, di misuratori, di impianti di telecontrollo, di terreni o di fabbricati industriali;
- il Capitolo 8, delle Linee Guida 7 aprile 2014 tratta delle modalità di determinazione del valore di ricostruzione delle condotte. In generale per la valutazione del valore di ricostruzione delle condotte le Linee Guida 7 aprile 2014 forniscono le seguenti indicazioni:
 - il costo unitario per la posa di una condotta è la somma del costo unitario (relativo alla posa di un metro di tubazione) delle attività di scavo, inclusa l'eventuale demolizione della pavimentazione stradale, dei rinterri, incluso il rinfianco delle tubazioni, e dei ripristini della pavimentazione stradale, oltre al costo unitario per la fornitura e la posa della tubazione;
 - al costo della posa delle tubazioni occorre aggiungere i costi di posa di valvole presenti nelle condotte e, qualora presenti, i costi di opere d'arte, quali attraversamenti ferroviari, parallelismi ferroviari, attraversamenti di viadotti, sovrappassi di strade e corsi d'acqua;
 - il valore di ricostruzione a nuovo delle condotte è funzione della tipologia di posa. Per ciascuna tipologia di posa sono definite:
 - i. le sezioni di scavo tipo in funzione del diametro delle tubazioni, da cui si ricava il computo metrico per le varie lavorazioni;
 - ii. le lavorazioni elementari per ciascuna attività relativa allo scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione che devono tener conto delle specificità del contesto territoriale e delle condizioni morfologiche del terreno interessato dalle lavorazioni;
 - il paragrafo 8.2.3 delle Linee Guida 7 aprile 2014 riporta in dettaglio le lavorazioni per il caso più comune che è la posa su strada comunale o privata asfaltata, mentre i paragrafi da 8.2.4 a 8.2.7 delle Linee Guida 7 aprile 2014 riportano gli scostamenti più comuni, rispetto al caso base, per le altre tipologie di posa;
 - il paragrafo 8.2.8 delle Linee Guida 7 aprile 2014 identifica i contesti di posa, i vincoli e i parametri che, applicati a tutte o ad alcune voci di costo,

tengono conto delle specifiche situazioni lavorative che comportano degli *extra* costi rispetto alle condizioni *standard*;

- nei paragrafi 8.3.1 e 8.3.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 sono riportati i prezziari cui far riferimento nelle lavorazioni di scavo, rinterro e ripristino, con le raccomandazioni sulle voci di costo da considerare in caso di presenza di più voci similari o in caso di assenza di voci di costo nel prezzario di riferimento. Il medesimo paragrafo 8.3.1 e l'Allegato 1 alle Linee Guida 7 aprile 2014 contengono le segnalazioni di eventuali prezzi, in specifici prezziari, ritenuti anomali, in quanto presentano sostanziali differenze dagli altri prezziari, non giustificabili dalla differenza nel costo della manodopera o da specificità locali, e/o non sono applicabili per valorizzare la ricostruzione dell'impianto di distribuzione del gas;
- nel paragrafo 8.4 delle Linee Guida 7 aprile 2014 sono riportate le modalità per valorizzare la fornitura e la posa delle tubazioni;
- il Capitolo 9, delle Linee Guida 7 aprile 2014 tratta delle modalità di determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione d'utenza. In generale, per la valutazione del valore di ricostruzione degli impianti di derivazione d'utenza le Linee Guida 7 aprile 2014 forniscono le seguenti indicazioni:
 - il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione di utenza di un Comune è determinato rappresentando tutti gli impianti di derivazione di utenza nel Comune stesso mediante l'impianto medio di derivazione d'utenza di cui al paragrafo 9.1 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - la metodologia seguita per la valorizzazione dell'impianto medio di derivazione di utenza è riportata nel paragrafo 9.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 e le formule per la determinazione del valore di ricostruzione dell'impianto medio di derivazione di utenza sono riportate nel paragrafo 9.2.5 delle medesime Linee Guida 7 aprile 2014;
 - come indicato nel paragrafo 9.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014, il valore di ricostruzione dell'impianto medio di derivazione di utenza è la somma dei prezzi relativi a:
 - i. la fornitura e posa di componenti meccanici dell'impianto di derivazione come previsto nel paragrafo 9.2.2, in base agli schemi tipici di cui al paragrafo 9.2.1 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - ii. la fornitura e posa delle tubazioni aeree con modalità di valutazione previste nel paragrafo 9.2.4 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - iii. la fornitura e posa di tubazioni interrate, con metodologia e valori previsti nel paragrafo 8.4 delle Linee Guida 7 aprile 2014 relativo alla valorizzazione della fornitura e posa delle tubazioni per condotte;

- iv. opere edili relative alla posa delle tubazioni interrato (cioè scavi, rinterrati, ripristini della pavimentazione stradale) come specificato nel paragrafo 9.2.3 delle Linee Guida 7 aprile 2014.

CONSIDERATO CHE:

- è stato condotto un esame dei prezziari delle CCIAA provinciali sui lavori edili e delle Regioni/Province autonome sui lavori pubblici;
- dall'esame di cui al punto precedente è emersa una rilevante differenziazione dei costi tra le differenti aree del Paese;
- la presenza di condizioni particolari di posa, come individuate nel paragrafo 8.2.8 delle Linee Guida 7 aprile 2014, non consente l'adozione di approcci standardizzati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in generale:
 - ai fini della determinazione dei valori di riferimento per l'effettuazione dell'analisi per indici di cui all'articolo 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS adottare metodologie coerenti con le richiamate Linee Guida 7 aprile 2014, utilizzando, laddove disponibili, i prezzi riportati nelle medesime Linee Guida 7 aprile 2014;
 - in relazione alla differenziazione dei costi riscontrata in sede di analisi dei prezziari, adottare valori di riferimento differenziati per le regioni del nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, province di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), del centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio) e sud (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia);
- per la verifica del costo medio di costruzione delle condotte:
 - in relazione alla variabilità dei costi in funzione del materiale utilizzato, della dimensione delle tubazioni e dei relativi scavi, della tipologia di posa, individuare valori unitari di riferimento differenziati in funzione di tali parametri, da ponderare in funzione delle relative consistenze;
 - non comprendere ai fini della determinazione dei valori unitari di riferimento di cui al punto precedente eventuali *extra* costi relativi a particolari contesti di posa di cui al paragrafo 8.2.8 delle Linee Guida 7 aprile 2014, non standardizzabili per loro natura;
 - utilizzare come prezzi di fornitura e posa delle tubazioni, per ogni materiale considerato, la media dei prezzi relativi a ogni "fascia" di diametri compresi in ogni sezione tipo di cui alla tabella 2 del paragrafo 8.2.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - con riferimento alle tubazioni, adottare inoltre i seguenti criteri:

- i. per le tubazioni in acciaio considerare la media dei prezzi di fornitura e posa delle tubazioni con rivestimento in polietilene, saldate longitudinalmente e senza saldatura, come riportati nella tabella 8 delle Linee Guida 7 aprile 2014, escluse le tubazioni in alta pressione;
 - ii. per le tubazioni in polietilene considerare la media dei prezzi di fornitura e posa delle tubazioni della serie S5, con riferimento ai prezzi riportati nella tabella 10 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - iii. per le tubazioni in ghisa sferoidale considerare la media dei prezzi di fornitura e posa delle tubazioni riportati nella tabella 11 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
- utilizzare, per la valorizzazione dei costi relativi alle pavimentazioni speciali, i costi riferiti a pavimentazione con cubetti in porfido;
- per la verifica del costo unitario di costruzione dell'impianto di derivazione di utenza e del relativo costo per punto di riconsegna servito:
 - in relazione alla variabilità dei costi in funzione dello sviluppo della parte interrata e della parte aerea della connessione, della pressione di connessione, del tipo di materiali utilizzato e del numero di punti di riconsegna serviti, individuare una funzione di costo degli impianti di derivazione che rifletta tali parametri;
 - in particolare, in relazione a quanto indicato al punto precedente, prevedere l'individuazione di un valore unitario di riferimento inerente a un impianto di derivazione di utenza base, definito come un impianto che alimenta utenze civili, avente le seguenti caratteristiche:
 - i. sviluppo della parte di allacciamento interrato pari a 5 metri in senso orizzontale e 1,5 metri in senso verticale (inclusa la parte fuori terra);
 - ii. sviluppo parte di allacciamento aereo pari a 1 metro;
 - iii. diametro nominale medio tubazione interrata: 50 mm;
 - iv. diametro tubazione aerea: 40 mm;
 - v. sezione di riferimento: tipo 1 tabella 2 Linee Guida 7 aprile 2014 (correlazione tra sezione scavo tipo e diametri tubazione) e sezione di scavo tipo per strada comunale/privata asfaltata (paragrafo 8.2.3.1 Linee Guida 7 aprile 2014);
 - prevedere riconoscimenti incrementali rispetto all'impianto di derivazione di utenza base in funzione della lunghezza delle parti interrate, delle parti aeree e del numero di punti di riconsegna per impianto aggiuntivi rispetto a quello dell'impianto base;
 - includere nei costi degli impianti di derivazione d'utenza in bassa pressione il costo relativo alle mensole e per gli impianti in media pressione anche i riduttori di utenza;

- per le tubazioni in acciaio, considerare la media dei costi delle tubazioni con rivestimento in polietilene, saldate longitudinalmente e senza saldatura;
- per le tubazioni in polietilene considerare la media dei costi delle tubazioni della serie S5;
- non considerare tubazioni interrato in ghisa, materiale poco diffuso per gli allacciamenti;
- non considerare gli *extra* costi relativi a particolari contesti di posa;
- adottare assunzioni coerenti con quelle individuate ai fini della determinazione dei valori unitari di riferimento relativi ai costi delle condotte per l'individuazione dei valori di riferimento relativi alla realizzazione della parte interrata degli impianti di derivazione d'utenza, inerenti:
 - a) costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
 - b) costo per rinterri e rinfiacco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
 - c) ripristino *binder* (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
 - d) ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che l'analisi sia svolta confrontando i costi unitari *benchmark*, riferiti agli indici di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS e determinati sulla base dei valori di riferimento, con i costi effettivi, come risultanti dai dati resi disponibili dagli Enti locali concedenti, in coerenza con quanto previsto nella determinazione di cui all'articolo 21, comma 2, della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- prevedere che l'analisi per indici abbia esito positivo e non richieda il ricorso alle valutazioni puntuali, come previste dalla lettera g) dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, solo se per tutti i richiamati indici il costo effettivo risulti inferiore o uguale rispetto ai costi unitari *benchmark* di cui al punto precedente;
- prevedere che l'Autorità provveda annualmente all'aggiornamento dei valori di riferimento, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi

DELIBERA

Articolo 1

Definizione dei valori di riferimento ai fini dell'analisi per indici

- 1.1 Ai fini dell'analisi per indici di cui all'articolo 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS, si utilizzano i valori di riferimento riportati nell'Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione.
- 1.2 I valori di riferimento per gli indici relativi al costo medio costruzione condotte, costo medio impianto derivazione d'utenza e costo medio impianto derivazione d'utenza per punto riconsegna, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS sono applicati ai fini della determinazione dei rispettivi costi unitari *benchmark* sulla base delle formule riportate nell'Allegato B, che forma parte integrante della presente deliberazione. I costi unitari *benchmark* relativi agli indici di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS sono pari ai valori di riferimento riportati nella Tabella 8 dell'Allegato A.
- 1.3 L'analisi per indici di cui all'articolo 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS è svolta confrontando i costi unitari *benchmark* determinati sulla base di quanto indicato ai precedenti commi 1.1 e 1.2 con i costi effettivi, come risultanti dai dati resi disponibili dagli Enti locali concedenti, in coerenza con quanto previsto nella determinazione di cui all'articolo 21, comma 2, della deliberazione 310/2014/R/GAS.
- 1.4 L'analisi per indici ha esito positivo e non richiede il ricorso alle valutazioni puntuali, come previste dalla lettera g) dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, solo se per tutti gli indici il costo effettivo risulti inferiore o uguale rispetto ai costi unitari *benchmark* di cui al precedente comma 3.
- 1.5 Il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, con propria determinazione, provvede ad aggiornare annualmente i valori di riferimento riportati nell'Allegato A, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.
- 1.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni